

On.le Tribunale Amministrativo Regionale

per la Sicilia - Palermo

Ricorso

I dottori **Francesco Russo**, nato a Palermo il 13 dicembre 1951 (RSS FNC 51T13 G273W) e **Angela Maria Lizzio**, nata a Catania il 16 gennaio 1978 (LZZ NLM 78A56 C351L), rappresentati e difesi dall'Avvocato Emiliano Luca (LCU MLN 75B27 C351C; fax: 095-447397; pec emiliano.luca@pec.ordineavvocaticatania.it), con domicilio eletto presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso in Palermo, via Gioacchino Ventura numero 1, come da procura a margine al presente atto

dichiarano

- all'Assessorato Regionale della Salute - Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 - Farmaceutica
- al Dott. Paolo Francesco Bonina
- alla Dott.ssa Anna Maria Monforte
- alla Dott.ssa Jafarpour Sakineh
- alla Dott.ssa Domenica Bombaci
- alla Dott.ssa Daniela Franchina
- al Dott. Elio Di Silvestri
- al Dott. Alessandro Romania


di proporre ricorso

per l'annullamento, previa concessione delle misure cautelari collegiali richieste, dei seguenti atti e/o provvedimenti:


A) la graduatoria definitiva del 4 luglio 2016 - approvata con D.D.G. del 4 luglio 2016 numero 1229 - del concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche indetto con D.D.G. numero 2782 del 24 dicembre 2012, nella parte in cui non è stata attribuita al

Noi sottoscritti Francesco Russo e Angela Maria Lizzio, nominiamo nostro procuratore e difensore con ogni più ampia facoltà di legge perché ci rappresenti e difenda nel presente giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia di Palermo, l'Avvocato Emiliano Luca del foro di Catania. Eleggiamo domicilio presso lo studio dell'Avvocato Daniela Macaluso in Palermo, via Gioacchino Ventura n. 1. Per le finalità funzionali all'esercizio dei diritti e all'adempimento degli obblighi scaturenti dal presente mandato, esprimiamo consenso al trattamento dei dati personali comuni e sensibili ed autorizziamo il trattamento dei medesimi ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo numero 196/2003 da noi conosciuto.

Dott. Francesco Russo




Dott.ssa Angela Maria Lizzio



Vere le firme

Avv. Emiliano Luca



dottore Russo ricorrente la maggiorazione del punteggio prevista per i concorrenti titolari o collaboratori di farmacie rurali e nella parte in cui è stato erroneamente (sotto)valutato il titolo di specializzazione in Farmacia Ospedaliera in possesso della dottoressa Lizzio ricorrente;

B) ove occorra, limitatamente alla parte di interesse: **1)** la nota del 26 maggio 2016 numero 46719 di protocollo con cui l'Assessorato Regionale della Salute, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica, ha respinto l'osservazione presentata dai ricorrenti; **2)** la graduatoria provvisoria approvata con D.D.G. del 6 febbraio 2015; **3)** il decreto del 6 febbraio 2015 numero 169 con cui è stata resa nota la graduatoria provvisoria; **4)** la Relazione finale del 16 gennaio 2015 n. 37 di protocollo, con cui la Commissione giudicatrice ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti, limitatamente alle sole parti meglio indicate in narrativa; **5)** ivi compresi i non meglio conosciuti verbali della Commissione menzionati nel DDG del 4 luglio 2016 numero 1229, delle sedute del 25 maggio, 9 giugno e 15 giugno 2015 numeri 50, 51 e 52 nonché le schede per la valutazione dei punteggi dei concorrenti;

C) in via meramente gradata e cautelativa, il bando del medesimo concorso straordinario approvato con DDG del 24 dicembre 2012 numero 2782 e, nello specifico, l'articolo 8 dello stesso ove in ipotesi interpretato nel senso che l'attribuzione della *"...maggiorazione del 40%, fino ad un massimo di 6,50 punti, ove sussistano le medesime condizioni di cui all'art. 9 della legge 221/1968..."* per i titolari o i collaboratori di farmacie rurali, non trovi applicazione nei confronti di quei concorrenti che abbiano ottenuto – con riferimento alla valutazione dei titoli relativi all'esercizio professionale – il punteggio massimo attribuibile dalla Commissione (35 punti);

D) ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente, consequenziale o successivo, comunque connesso, ad oggi non conosciuto dai ricorrenti.

Ai fini di una migliore comprensione della presente vicenda, si premette in

FATTO

1) Il ricorrente dottore Russo, farmacista iscritto all'albo della Provincia di Catania, è stato titolare di farmacia rurale nel Comune di Sant'Alfio in provincia di Catania dal 13 settembre 1978 al 6 marzo 1997.

La dottoressa Lizzio odierna ricorrente, anch'essa farmacista iscritta all'albo della Provincia di Catania, è in possesso della specializzazione in Farmacia Ospedaliera, conseguita all'esito di apposito percorso triennale.

2) L'Assessorato Regionale della Salute, con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento di Pianificazione Strategica del 24 dicembre 2012 numero 2782, ha approvato il bando del pubblico concorso straordinario per titoli per il conferimento di 222 sedi farmaceutiche di nuova istituzione e/o vacanti nella Regione siciliana (a norma dell'articolo 11 del decreto legge 1/2012, cosiddetto *Crescitalia*, convertito con la legge 271 del 2012).

I ricorrenti, l'8 febbraio 2013 hanno presentato in forma associata la domanda di candidatura al concorso (contraddistinta col numero 000986-08-02-2013-190 di protocollo) documentando il possesso dei succitati titoli professionali e di studio e di carriera.

3) Il bando del concorso, all'articolo 8 recante norme in tema di valutazione dei titoli, si limita a richiamare la normativa di carattere generale contenuta nel DPCM 298 del 1994, prevedendo altresì che

“...la commissione determina i criteri per la valutazione dei titoli per quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente..”.

Nulla dunque dice il bando, in ordine alla maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 221 del 1968, in favore dei farmacisti titolari di farmacie rurali per almeno 5 anni.

4) La Commissione dal canto suo, con relazione finale del 16 gennaio 2015 numero 37 di protocollo, ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti prevedendo:

4a) con riferimento ai titoli professionali, l'attribuzione fino ad un massimo di 35 punti “...ai sensi delle norme generali che regolano il concorso ordinario (Art. 5 DPCM 298/94 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché delle disposizioni contenute del D.L. 24/01/2012, n. 1 e nel bando pubblicato nella GURS dell'11/01/2013..” altresì precisando che “In ogni caso è stato applicato il criterio che comporta il trattamento più favorevole per il candidato...”. Anche in tal caso quindi, nulla ha previsto la Commissione in ordine alla maggiorazione del punteggio correlato all'esercizio di farmacie rurali, previsto dalla legge 221 del 1968;

4b) con riferimento alle specializzazioni, in contrasto con l'articolo 6 del DPCM 298 del 1994 (ove si prevede un punteggio massimo di 2 punti) di attribuire ai concorrenti un punteggio massimo di 0,75 e di valutare “..le specializzazioni...tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..”.

5) All'esito dei lavori, con decreto del 6 febbraio 2015 numero 169, l'Assessorato Regionale della Salute ha reso nota la graduatoria provvisoria del concorso, prevedendo il diritto di ciascun candidato di proporre osservazioni e chiedere chiarimenti.

6) I ricorrenti quindi, collocati al 207° posto della graduatoria provvisoria con il punteggio di 41,76 punti, con istanza del 3 maggio 2016 hanno chiesto la rettifica della graduatoria provvisoria (mediante corretta applicazione rispettivamente, dell'articolo 9 della legge 221 del 1968 e 6 lettera c) del D.P.C.M. 298 del 1994) evidenziando:

- la mancata attribuzione – in contrasto con quanto prevede l'articolo 9 della legge 221 del 1968 e con l'interpretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza amministrativa – del punteggio spettante al dottore Russo in quanto titolare di farmacia rurale (al quale sarebbero stati attribuiti solo 0,1507 punti di maggiorazione per la ruralità);

- l'insufficiente valutazione – in contrasto con l'articolo 6 lettera c) del con D.P.C.M. 298/1994 che prevede un punteggio massimo complessivo di 2 punti (0,4 per ciascun commissario) – della specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera conseguita dalla dottoressa Lizzio (alla quale sarebbero stati attribuiti per tale voce solo 0,75 punti).

7) L'Assessorato tuttavia, con provvedimento del 26 maggio 2016, ha rigettato l'istanza di rettifica, osservando che:

a) i principi enunciati dalla costante giurisprudenza amministrativa in materia di maggiorazione del punteggio per la titolarità di farmacie rurali, richiamata nelle osservazioni prodotte dai ricorrenti, avrebbero mero valore endoprocedurale, indi si applicherebbero esclusivamente alle parti del giudizio definito in quella sede;

b) i medesimi principi, non sarebbero estensibili alla presente fattispecie, in quanto le pronunce riguarderebbero solo i concorsi ordinari;

c) inoltre, con argomentazione non del tutto comprensibile, i candidati avrebbero avuto piena consapevolezza dei criteri valutativi

applicati “...poiché nel bando di concorso (...) si faceva espresso richiamo alla normativa di settore, uniformemente interpretata nel senso di prevedere un punteggio massimo per le diverse categorie di titoli..”;

d) in più, le determinazioni della Commissione giudicatrice pubblicate in G.U.R.S. del 27 febbraio 2015 avevano “...palesamente edotto il candidato circa tutti i criteri di valutazione dei titoli autocertificati, compresa l’applicazione del limite posto ai titoli di servizio nelle loro diverse tipologie...”;

e) infine, per quanto concerne la richiesta di rettifica del punteggio inerente al possesso della specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera della dottoressa Lizzio, la Commissione avrebbe ritenuto di assegnare a questa classe di titoli un punteggio “...proporzionale al numero di titoli presentati..” disapplicando dunque quanto previsto dal Regolamento contenuto nel DPCM del 30 marzo 1994 numero 298.

8) Nei giorni scorsi infine, l’amministrazione ha pubblicato la graduatoria definitiva del concorso, senza alcuna modifica del punteggio attribuito ai ricorrenti collocati al 206° posto (e rispetto alla quale, essendo pendente il relativo termine di impugnazione, ci si riserva di avanzare motivi nuovi e/o aggiunti).

Tanto premesso in fatto, si deduce in

DIRITTO

Violazione dei principi costituzionali d’imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa (articolo 97 della Carta Costituzionale) – Violazione dell’articolo 3 della legge numero 241 del 1990 – Violazione dell’articolo 3 della legge regionale numero 10 del 1991 – Violazione e/o mancata applicazione dell’articolo 9

della legge numero 221 del 1968 – Violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 8 del bando di concorso straordinario per titoli per l'assegnazione di n. 222 sedi farmaceutiche nell'ambito della Regione Siciliana – Violazione del Regolamento emanato con D.P.C.M. del 30 marzo 1994 numero 298 - Eccesso di potere per difetto di motivazione, illogicità, ingiustizia manifesta ed arbitrarietà – Difetto d'istruttoria e di presupposto – Carenza di potere – Incompetenza - Travisamento – Contraddittorietà.

I provvedimenti impugnati, sono illegittimi per le seguenti molteplici e concorrenti ragioni.

Con riferimento alla mancata attribuzione del punteggio previsto dall'articolo 9 della legge numero 221 del 1968 per i titolari di farmacie rurali.

I.- L'articolo 9 della legge 221/1968 - nel disciplinare le modalità di calcolo della maggiorazione del punteggio che premia l'esercizio professionale nelle farmacie rurali – stabilisce che “...*ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50...*”.

Con D.P.C.M. del 30 marzo 1994 numero 298 è stato emanato il *Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma 9, della legge 8 novembre 1991, n. 362* concernente norme di riordino del settore farmaceutico, il cui articolo 5 prevede che “...*per la valutazione dei titoli ogni commissario dispone...b) fino a un massimo di 7 punti per titoli relativi all'esercizio professionale*” così ponendo un tetto di 35 punti per i titoli professionali (essendo la Commissione composta da 5 membri).

Il DPCM dunque, non contiene alcuna specifica disciplina in materia di maggiorazione del punteggio per la titolarità di farmacie rurali (pertanto, non modificando né alterando, quanto già stabilito dalla legge 221 del 1968, tuttora vigente).

Il Consiglio di Stato, al riguardo, ha costantemente affermato che *“..in tema di concorso pubblico per l'assegnazione di sedi farmaceutiche rurali, l'art. 9 della legge 221/1968 che prevede una maggiorazione di punteggio in favore del concorrente che abbia esercitato per almeno cinque anni in farmacie rurali, si configura come "lex specialis" e deve, pertanto, ritenersi prevalente rispetto alla nuova regolamentazione concorsuale introdotta dalla l. n. 362/1991 e dal d.P.C.M. n. 298/1994..”* (Consiglio di Stato, sez. V, 05/02/2009, n. 635).

Da ciò discende secondo il Consiglio di Stato che, il tetto di 35 punti fissato per la valutazione dei titoli professionali dall'articolo 5 del succitato Regolamento, non impedisce affatto di attribuire la maggiorazione di punteggio in favore dei titolari di farmacie rurali.

Il Consiglio di Stato inoltre, ha osservato come *“...tale interpretazione risulti confortata dalla quasi unanime giurisprudenza amministrativa ed anche dalla Corte costituzionale che, pur se in via incidentale, nella sentenza n. 448/06, ha ritenuto vigente l'art. 9 della L. n. 21/68, che attribuisce una maggiorazione del punteggio per i titoli professionali a favore del concorrente che ha esercitato, per almeno cinque anni, in farmacie rurali...”*.

Il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, è stato di recente riaffermato dal Consiglio di Stato con ulteriori recenti pronunce che ribadiscono come l'articolo 9 della legge 221 del 1968 debba *“...considerarsi "lex specialis" rispetto alla normativa generale – L. n.*

362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994..” (Consiglio di Stato Sentenza del 14 dicembre 2015 numero 5667).

Tali recenti pronunce per di più, ritengono non ostante rispetto alla applicazione della disciplina di cui all'articolo 9 della legge 221/1968, un'eventuale indicazione contraria del bando, nella specie peraltro inesistente, osservando come la disciplina “...*non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso.*”.

La *ratio* della norma di cui all'articolo 9 più volte citato e dell'interpretazione fornita dal Massimo Consesso, è del resto evidente in quanto “...un'interpretazione difforme finirebbe, oltre a privare di contenuto la norma agevolativa – art. 9 di cui sopra –, col privilegiare coloro che hanno una minore anzianità di servizio nelle farmacie rurali alterando il rapporto proporzionale tra esercizio di attività professionale e corrispondente punteggio conseguibile...”.

Ciò che assume particolare rilevanza nel caso di specie in cui il ricorrente dottore Russo, con quasi venti anni di esercizio quale titolare di farmacia rurale, si è visto attribuire un punteggio di soli 0,15 punti, analogo a quello attribuito a concorrenti con soli 1 o 2 anni di titolarità di farmacie rurali!

Orbene venendo alla presente vicenda, la Commissione, agendo in contrasto con le suddette previsioni e principi, ha attribuito al ricorrente dottore Russo solo la maggiorazione di punteggio necessaria a raggiungere il tetto di 35 punti previsto per i titoli professionali (e cioè 0,15 punti).

Da ciò quindi, l'illegittimità degli atti impugnati per violazione delle norme e dei principi sopra elencati e passati in rassegna.

II.- Le motivazioni con cui l'amministrazione ha respinto le osservazioni presentate dai ricorrenti, sono del resto inconducenti ed erronee, ove si consideri quanto segue, ad ulteriore conferma della violazione sopra dedotta.

A) Infondato è in primo luogo l'assunto secondo cui la sentenza del Consiglio di Stato del 14 dicembre 2015 numero 5667 avrebbe un mero valore "interno" al giudizio a cui afferisce, secondo l'indimostrata e mal supportata "ovvia considerazione" che "...l'assetto ermeneutico resta confinato tra le parti del giudizio definito in quella sede..".

Sul punto infatti, è sufficiente osservare come il Consiglio di Stato - quale organo apicale della giustizia amministrativa - abbia espresso valutazioni e considerazioni, relative alla corretta interpretazione delle vigenti norme di legge, che hanno rilevanza ben oltre il caso concreto ad esso sottoposto, e che peraltro sono certamente applicabili alla presente vicenda procedimentale e processuale.

Il Consiglio di Stato infatti, come si è visto, ha affermato che la legge numero 221 del 1968 è "...da considerarsi "*lex specialis*" rispetto alla normativa generale - L. n.362/1991 e D.P.C.M. n. 298/1994....", con la consetuenza che essa "...non può essere, in forza dei principi di gerarchia e di specialità delle fonti normative, disapplicata dal bando di concorso ...".

Sicchè, non si vede per quale ragione l'operatività di un principio generale (*id est* la legge 221 del 1968 è *lex specialis* rispetto alla normativa generale) ed uno strettamente connesso al caso concreto (*id est* il bando di concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche non può disapplicare la legge speciale) non debba trovare applicazione in un caso - come quello oggetto del presente giudizio - del tutto analogo a quello sottoposto al vaglio del Consiglio di Stato.

Rebus sic stantibus, non v'è chi non veda come la pubblica amministrazione, operando in osservanza del fondamentale principio di buon andamento stabilito nella Carta Costituzionale, sia senza dubbio tenuta a rispettare i consolidati principi enunciati dalla costante e univoca giurisprudenza amministrativa.

Nel caso di specie, tra l'altro, l'orientamento in parola assume ormai la valenza di *diritto vivente* come dimostra il numero delle pronunce intervenute (ex multis Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 5 febbraio 2009 numero 635; cfr. anche T.A.R. Valle d'Aosta, Sezione I, sentenza 18 gennaio 2007 numero 18; T.A.R. Emilia Romagna – Parma, sezione I, sentenza 1 aprile 2008 numero 204).

B) Ugualmente erroneo è altresì, l'assunto secondo cui i surrichiamati principi giurisprudenziali non possano valere nel caso di un concorso straordinario per titoli, in quanto asseritamente affermati con riferimento a concorsi ordinari per l'assegnazione di farmacie.

In senso contrario infatti, è sufficiente osservare come tanto il bando quanto i criteri valutativi posti dalla Commissione con nota del 16 gennaio 2015 prot. n. 37, abbiano richiamato e recepito le norme generali in materia di concorsi ordinari per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche, prevedendo testualmente che “...*la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione ai sensi delle norme generali che regolano il concorso ordinario (Art. 5 DPCM 298/94 e successive modificazioni ed integrazioni), nonché delle disposizioni contenute nel D.L. 24/01/2012, n.1 e nel bando pubblicato sulla GURS dell'11/01/2013.*” e che “...*in ogni caso è stato applicato il criterio che comporta il trattamento più favorevole per il candidato.*”.

C) Ed inoltre, pur volendo prescindere da tale tranciante rilievo, non v'è in effetti alcuna traccia normativa di una differenza ontologica fra

un concorso ordinario ed uno straordinario: entrambi, infatti, originano dalla necessità di coprire delle sedi, dal che deriva una necessaria coincidenza dei requisiti e dei titoli richiesti.

La “specialità” del concorso straordinario, peraltro, è quella di favorire il più possibile l’economia e la concorrenza, di potenziare il servizio farmaceutico, nonché di aprire al più presto farmacie vacanti, in tal senso legittimando una procedura concorsuale che sia più rapida ed improntata ad *favor* valutativo dei requisiti di idoneità e dei titoli di servizio dei candidati.

Sicchè il carattere straordinario del concorso, e soprattutto la circostanza che esso si svolga esclusivamente per titoli, rafforza piuttosto che sminuirla, l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa, ponendo la specifica esigenza (peraltro espressamente avvertita dalla Commissione) di un’interpretazione più favorevole dei criteri di valutazione dei titoli.

D) Infine, erronea ed irrilevante è l’affermazione secondo cui il bando ed i criteri di valutazione, avrebbero preventivamente reso edotti i candidati su una presunta impossibilità di attribuire la maggiorazione del punteggio.

Erronea in quanto, né il bando né i criteri, contengono un’espressa clausola che esclude l’attribuzione della maggiorazione per la ruralità, al di sopra di 35 punti. Essendo sul punto assolutamente pacifico, che le clausole del bando che comportino un’esclusione del concorrente o della valutazione dei titoli da esso posseduti, devono essere chiare, puntali ed univoche e, in caso di oscurità e non chiarezza, devono essere comunque interpretate nel modo meno restrittivo (ma di una simile chiarezza ed univocità, come detto, nella specie non v’è traccia).

Comunque irrilevante, essendo ugualmente pacifico che, in assenza di una clausola "escludente", il bando ed i criteri di valutazione, possono essere impugnati solo congiuntamente all'atto applicativo.

In conclusione pertanto la Commissione, avrebbe dovuto correttamente assegnare al dottore Russo ricorrente l'intero punteggio di 6,50 punti previsto quale maggiorazione dall'articolo 9 della legge 221 del 1968, mentre come detto ha attribuito solo 0,15 punti.

Da ciò quindi, l'evidente esigenza di rimodulazione della graduatoria.

III.- In via meramente cautelativa e gradata (impugnazione del bando e dei criteri di valutazione).

Come si è già detto, l'operato della Commissione - che ha di fatto disapplicato l'articolo 9 della legge 221 del 1968 - non trova alcun fondamento tanto nelle previsioni del bando del concorso, quanto nei criteri di valutazione preventivamente fissati (né tantomeno nelle previsioni di cui all'articolo 11 del decreto legge 1/2012).

Il Consiglio di Stato per di più, ha chiarito che eventuali previsioni contrarie contenute nel bando, sarebbero illegittime per contrasto col medesimo articolo 9 non precludendo comunque l'attribuzione del punteggio in questione.

Pur tuttavia, in via meramente gradata e cautelativa, le censure già svolte, devono intendersi estese anche agli ulteriori atti presupposti in questa sede impugnati, ed in particolare al bando del concorso ed ai criteri di valutazione dei titoli preventivamente redatti dalla Commissione, ove per assurdo interpretati nel senso di non consentire l'attribuzione per intero della maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 221 del 1968, qualora il concorrente superi il tetto di 35 punti previsto per la valutazione dei titoli professionali (malgrado,

come si è dedotto, una simile interpretazione debba in effetti escludersi, alla luce del tenore letterale dei medesimi atti, i quali non contengono alcun riferimento alla maggiorazione in parola, né alcuna specifica disciplina).

Con riferimento alla valutazione relativa alla specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera in possesso della dottoressa Lizzio.

IV.- Per ciò che attiene alla valutazione della specializzazione in Farmacia Ospedaliera posseduta dalla ricorrente dottoressa Lizzio, l'articolo 6 del D.P.C.M. numero 298 del 1994 più volte citato, recante il Regolamento in materia farmaceutica, stabilendo i punteggi che ciascun commissario può assegnare prevede che *"...ai fini della valutazione dei titoli di studio e di carriera, sono assegnati i seguenti punteggi: (...) c) specializzazioni universitarie o conseguimento di borse di studio o di ricerca relative alla facoltà di farmacia o chimica o tecnologia farmaceutiche (...) fino ad un massimo di punti 0,4.."*

Il Regolamento quindi, stabilisce che le specializzazioni universitarie, debbano esser valutate mediante l'attribuzione di un **punteggio massimo di 2 punti** (poiché i 5 commissari dispongono ciascuno di 0,4 punti).

Il bando della procedura in questione a sua volta, prevede testualmente che *"..la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM numero 298 del 1994.."*

La Commissione tuttavia, nel predeterminare i criteri di valutazione, per un primo dirimente aspetto ha totalmente disapplicato la previsione contenuta all'articolo 6 del Regolamento, stabilendo invece di attribuire

alle specializzazioni un punteggio massimo di 0,75 per l'intera Commissione.

Per un secondo aspetto - richiamandosi a generici e non meglio specificati "*criteri di equità*" e a presunte "*difformità tra i vari ordinamenti delle scuole di specializzazione..*" anche in tal caso generiche e non pienamente intelleggibili - ha stabilito che "*..le specializzazioni sono state valutate tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..*".

Sicchè, in applicazione di simili criteri, la medesima Commissione ha attribuito alla ricorrente dottoressa Lizzio solo 0,75 punti per la Specializzazione triennale in Farmacia Ospedaliera.

I vizi che discendono da un simile *modus operandi* sono invero evidenti.

1) Il primo, sta nella violazione di quella disciplina regolamentare contenuta nel DPCM 298 del 1994, che non solo viene richiamata dall'articolo 11 del decreto legge 1/2012 in attuazione del quale è stato indetto il concorso, ma viene espressamente fatta salva e recepita, dal bando del concorso, il quale prevede testualmente che "*..la valutazione dei titoli verrà effettuata secondo quanto previsto dal DPCM numero 298 del 1994..*".

Sicchè gli atti impugnati sono illegittimi per violazione dell'articolo 11 del decreto legge 1/2012, nonché del bando dello specifico concorso e segnatamente dell'articolo 8 commi 1 e 2, nonché ed ancora dell'articolo 6 del DPCM 298 del 1994, che come si è visto prevede la valutazione delle specializzazioni mediante un massimo di 2 punti (invece degli 0,75 predeterminati dalla Commissione quale tetto massimo); ed infine, per eccesso di potere per contraddittorietà esterna.

2) Il secondo vizio, sta invece nella carenza di potere e nella violazione del bando nel quale è incorsa la Commissione intervenendo su una materia evidentemente sottratta alla sua disponibilità.

Sul punto infatti, è sufficiente rammentare che l'articolo 8 comma 2 del bando, attribuisce alla Commissione un potere di determinazione dei criteri di valutazione dei titoli, esclusivamente limitato a "..quanto non espressamente indicato nel presente bando e nella normativa vigente..".

Sicchè per un verso la Commissione non aveva il potere di individuare un differente criterio di valutazione; per altro verso, l'amministrazione cade in evidente contraddittorietà esterna nel momento in cui, dopo aver richiamato col bando il criterio di valutazione contenuto nel Regolamento nazionale (peraltro espressamente fatto salvo dall'articolo 11 del decreto legge 1/2012) approva senza alcuna motivazione l'operato della Commissione che invece ha manifestamente violato, senza averne il potere, le medesime norme regolamentari.

3) Il terzo vizio, sta nell'eccesso di potere per motivazione perplessa ed insufficiente, atteso che le asserite *ragioni di equità* e di *difformità tra gli ordinamenti* sulla base delle quali la Commissione ha individuato il difforme e singolare criterio di valutazione delle specializzazioni, non sono affatto intelleggibili ed anzi sono del tutto generiche.

4) Il quarto vizio, ancora più evidente e stridente rispetto alle asserite ragioni di equità cui la Commissione si sarebbe ispirata, consiste nella palese discriminazione che si è perpetrata allorquando si è stabilito di valutare le specializzazioni "..tutte allo stesso modo, indipendentemente dal numero degli anni di durata della scuola..".

Sicchè, la ricorrente, in possesso come detto di una Specializzazione triennale, di particolare peso, si è illegittimamente vista attribuire 0,75

punti, al pari dei candidati in possesso di specializzazioni conseguite all'esito di un percorso in ipotesi di durata annuale o biennale nonché di peso specifico differente e minore.

Sicché sul punto, valgono le medesime ragioni di equità e eguaglianza sostanziale, richiamate dal Consiglio di Stato con le succitate pronunce in materia di maggiorazione del punteggio per i farmacisti rurali ponendosi nella specie, la medesima esigenza di evitare un ingiusto *appiattimento* dei punteggi, contrario ai valori del merito e della concorrenza e dei connessi interessi pubblici.

5) L'amministrazione del resto, a conferma dei vizi sin qui dedotti, nel respingere la richiesta di rettifica presentata dai ricorrenti, non ha affatto fornito una risposta esaustiva né maggiormente intellegibile, essendosi limitata a riportare alla lettera quanto indicato nei criteri di massima posti dalla Commissione giudicatrice (con la relazione finale Segr. Concorso prot. n. 37 del 16 gennaio 2015, senza precisarne la ragione giustificativa).

Null'altro occorre aggiungere, salvo che il vizio qui dedotto trova piena e definitiva conferma nell'operato delle altre amministrazioni regionali che hanno indetto il concorso straordinario in parola, i cui criteri di valutazione posti dalle rispettive Commissioni, differentemente dal singolare operato della regione siciliana, sono stati correttamente aderenti a quanto previsto dalla normativa vigente e dal bando (mediante attribuzione quindi, del punteggio stabilito dall'articolo 6 del DPCM 298/1994).

In conclusione pertanto, la Commissione avrebbe dovuto valutare il titolo in possesso della dottoressa Lizzio mediante applicazione del

parametro fissato dall'articolo 6 del DPCM 298/1994 (che come detto, prevede un punteggio massimo di 2 punti).

Da ciò quindi, l'evidente illegittimità degli atti impugnati, ivi compresi i criteri di valutazione individuati dalla Commissione del concorso, come detto contrastanti col bando del concorso, che invece richiamava correttamente il Regolamento di cui al DPCM 298/1994.

V.- Istanza cautelare

Il *fumus*, alla luce di quanto sin qui dedotto, è evidente (ed ampiamente descritto nelle superiori censure).

Per ciò che nello specifico attiene al *periculum*, esso può ravvisarsi in *re ipsa* nel pregiudizio arrecato ai ricorrenti dall'approvazione della graduatoria definitiva, giacché essi, a seguito della corretta valutazione dei titoli (di studio, carriera ed esercizio professionale) posseduti, si collocherebbero in posizione assai più favorevole.

Sicché la mancata sospensione dei provvedimenti impugnati impedisce loro, con un pregiudizio di tutta evidenza, di effettuare una corretta scelta delle sedi farmaceutiche (cui si correla d'altro canto l'interesse pubblico alla corretta assegnazione delle medesime sedi in favore degli effettivi vincitori).

Codesto On.le Tribunale a conferma, con Ordinanza della Sezione Terza del 29 giugno 2016 numero 752, si è del resto già pronunciato favorevolmente in giudizio analogo al presente, accogliendo l'istanza cautelare formulata dai farmacisti ricorrenti nel giudizio 1409/2016 di ruolo generale, e ritenendo ad una sommaria valutazione che: “....- il ricorso sembrerebbe ammissibile tenuto conto che non sussisteva un onere di immediata impugnazione del bando, non essendo state contestate clausole escludenti; - le censure dedotte appaiono assistite da adeguato *fumus boni juris* alla luce di quanto condivisibilmente

deciso - con riferimento a fattispecie analoga a quella in esame - dalla III sezione del Consiglio di Stato nella sentenza n. 5667 del 14 dicembre 2015...".

Alla luce di quanto esposto, argomentato e considerato

Si chiede


che l'Ill. Tribunale adito accolga il presente ricorso, annullando gli atti ed i provvedimenti impugnati, previa concessione delle misure cautelari collegiali richieste.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e vittoria di spese e compensi.

Ai fini del testo unico delle spese di giustizia, si dichiara che il contributo unificato è dovuto nella misura fissa di euro-650.

Catania/Palermo, 25 luglio 2016

Avvocato Emiliano Luca




Relazione di notifica

Io sottoscritto Avvocato Emiliano Luca, in base alla legge numero 53 del 1994, ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Catania rilasciata il 6 ottobre 2008, ho notificato per conto dei dottori Francesco Russo (RSS FNC 51T13 G273W) e Angela Maria Lizzio (LZZ NLM 78A56 C351L), il suesteso atto, facendone consegna di copia conforme all'originale, a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento spedita dall'Ufficio Postale di Catania numero 8, in data corrispondente a quella del timbro postale:

1) previa iscrizione al numero 301 del mio registro cronologico, all'Assessorato Regionale della Salute della Regione Siciliana, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Alcide de Gasperi numero 81 - CAP 90146 (PA) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76758396486-6;

Avvocato Emiliano Luca



2) previa iscrizione al numero 302 del mio registro cronologico, all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica, Servizio 7 – Farmaceutica, Dipartimento regionale, in persona dell'Assessore *pro-tempore*, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con sede in Palermo, Via Alcide de Gasperi numero 81 – CAP 90146 (PA) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76759150104-2;

Avvocato Emiliano Luca



3) previa iscrizione al numero 303 del mio registro cronologico, al Dottor Paolo Francesco Bonina, domiciliato in via Randazzo numero 19 – CAP 95125 Catania ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76003615040-8;

Avvocato Emiliano Luca



4) previa iscrizione al numero 304 del mio registro cronologico, alla Dottoressa Anna Maria Monforte, residente in Via dei Mille numero 150 – CAP 98123 Messina (ME) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76714224195-6;

Avvocato Emiliano Luca



5) previa iscrizione al numero 305 del mio registro cronologico, alla Dottoressa Sakineh Jafarpour, residente in Via Ardizzone Gioieni, numero 33/C – CAP 95125 Catania (CT) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76714224196-7;

Avvocato Emiliano Luca



6) previa iscrizione al numero 306 del mio registro cronologico, alla **Dottoressa Daniela Franchina**, residente in Catania, Via Guglielmo Oberdan numero 125 – CAP 95129 Catania (CT) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76714224197-9;

Avvocato Emiliano Luca



7) previa iscrizione al numero 307 del mio registro cronologico, al **Dottore Elio Di Silvestri**, residente in San Gregorio di Catania, Via Cristoforo Colombo numero 1 – CAP 95027, Catania (CT) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 7671422419840;

Avvocato Emiliano Luca



8) previa iscrizione al numero 308 del mio registro cronologico, alla **Dottoressa Antonietta Maria Pettinato**, residente in Via grazia Deledda numero 2 – CAP 95128, Catania (CT) ed ivi a mezzo del servizio postale con raccomandata A.G. numero 76714224249-1;

Avvocato Emiliano Luca

